



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
Il Ministro della salute

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020, contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con effetto dalla data del 18 maggio 2020 e fino al 14 giugno 2020;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera ii), del citato decreto, che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 227 del 2 giugno 2020 con il quale è stata disposta una rimodulazione organica delle misure di riduzione, soppressione e limitazione nei servizi di trasporto automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo nonché da e per le Regioni Sicilia e Sardegna, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 207 del 17 maggio 2020, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1 lettera ii), del D.P.C.M. 17 maggio 2020, nonché tenuto conto del venir meno delle limitazioni agli spostamenti interregionali e da e per l'estero di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTE le comunicazioni della Regione Sardegna del 3 e del 4 giugno 2020, con le quali si evidenzia che nella rete dei collegamenti marittimi tra la Sardegna verso i porti nazionali esistono linee caratterizzate da elevati volumi di traffico non soggette a OSP ed assicurate da compagnie che operano a libera prestazione e che conseguentemente le linee marittime in convenzione non coprono alcune delle rotte caratterizzate da elevati flussi di passeggeri, nonché si chiede di anticipare la riapertura dei collegamenti marittimi ed aerei per i passeggeri, da e per la Sardegna;

RITENUTO, anche al fine di assicurare le migliori condizioni di trasporto funzionale ad un corretto distanziamento interpersonale, evitando concentrazioni eccessive di utenza sia nei porti che sulle navi, nonché nel quadro complessivo delle disposizioni di livello nazionale sulla mobilità interregionale, di accogliere la richiesta di anticipare la riapertura dei collegamenti marittimi ed aerei, per il trasporto dei passeggeri, per la Sardegna e viceversa a decorrere dal 5 giugno 2020 e di modificare a tal fine la previsione di cui all'articolo 2 del decreto n. 227 del 2 giugno 2020;

DECRETA

Art. 1

(Servizi di trasporto da e per la Sardegna)

1. A decorrere dal 5 giugno 2020 sono assicurati i servizi di collegamento marittimo da e per la Sardegna, nonché i servizi di trasporto aereo anche non in continuità sulle tratte dalla Sardegna verso gli aeroporti nazionali e viceversa.

Art. 2

(Disposizione finale)

1. Restano ferme le altre disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 227 del 2 giugno 2020.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLA SALUTE